



Prot. 355
DEC 23-12-19

Delibera del Commissario del 23.12.2019

Vista la L.R. n. 67/2016 di modifica della L.R. n. 82/2015 che ha disposto il Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”, (introducendo gli articoli da 32-bis a 32-septies);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 16.12.2016 con il quale sono stati sciolti gli organi del Consorzio, ad eccezione del Collegio dei Revisori, ed è stata nominata quale commissario del Consorzio la dott.ssa Manuela Sodini con decorrenza dalla data del 19.12.2016 e per la durata di 4 mesi, ed i successivi Decreti di proroga n. 46 dell’11.04.2017 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 18.12.2017, n. 192 del 15.12.2017 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 18.03.2018, n. 49 del 16.03.2018 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 18.12.2018, n. 201 del 14.12.2018 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 16.06.2019, n. 86 del 14 giugno 2019 con il quale è stato prorogato l’incarico di Commissario del Consorzio alla scrivente dott.ssa Manuela Sodini fino al 31 ottobre 2019 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del Consorzio;

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della Lr. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24.07.2019;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 126 del 08 Agosto 2019 di cessazione dell’attività commissariale per la gestione straordinaria del Consorzio Zona Industriale Apuana affidata alla dott.ssa Manuela Sodini che cessa a far data dall’11 agosto 2019;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 125 del 08 Agosto 2019 di nomina della dott.ssa Manuela Sodini Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 1 della legge regionale 44/2019, con decorrenza dalla data del 12 agosto 2019, attribuendole la gestione ordinaria del Consorzio Z.I.A., stabilendo che il Commissario rimane in carica fino alla nomina dell’amministratore unico di cui all’articolo 8 della Lr. 44/2019 e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di nomina (5

Ente Pubblico Economico

Via G. Sforza 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-41702
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00
<http://www.consorzio.zia.ms.it> | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it

febbraio 2020);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 che definisce le «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

Visto l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 che dispone come segue "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."

Visto l'Art. 20, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 che dispone come segue "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

Considerato che le Amministrazioni interessate dalla rilevazione sono:

- quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
- consorzi o associazioni di Amministrazioni di cui al punto 1 per qualsiasi fine istituiti;
- gli enti pubblici economici, come il Consorzio Z.I.A., e le autorità di sistema portuale.

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2019 l'Ente deve provvedere ad effettuare "con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

Visto l' esame ricognitivo delle partecipazioni detenute i cui esiti sono riportati nell'allegato A “ Revisione periodica delle partecipate” che si allega alla presente delibera costituendone parte integrante e sostanziale;

Vista la “Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione”, così come descritte nella Delibera del Commissario del 29.09.2017, che si allega alla presente delibera sotto la lettera B costituendone parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto degli esiti di seguito riassunti:

- società Mar S.r.l.; è cessata ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.12.2018;
- società Toscana Aeroporti S.p.A. viene mantenuta considerata anche l'esiguità della partecipazione 0,003% e la rilevanza sul territorio per sviluppare i collegamenti;
- società Autocamionabile della Cisa S.p.A., oggi SALT Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A., viene mantenuta considerata anche l'esiguità della partecipazione 0,0005% e la rilevanza sul territorio per sviluppare i collegamenti;
- società Internazionale Marmi e Macchine S.p.A. viene mantenuta considerata anche l'esiguità della partecipazione 0,001%, la rilevanza sul territorio e l'operazione di fusione avvenuta in data 01.11.2017 con Carrarafiore S.r.l. interamente partecipata da Internazionale Marmi e Macchine S.p.A. al fine di

Ente Pubblico Economico

Via G. Sforza 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-41702
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00
<http://www.consortio.zia.ms.it> | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legaimall.it

addivenire ad una razionalizzazione del gruppo e conseguente contenimento dei costi.

- Erica S.c.r.l., partecipazione detenuta 32,5%, in fallimento e liquidazione completamento delle operazioni ai fini dell'estinzione della società;

DELIBERA

- che non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 non viene predisposto un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipate detenute dal Consorzio Z.I.A.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti;
- che i dati verranno comunicati al MEF.

Il Commissario

Dott.ssa Manuela Sodini

• •